

CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo della Regione Puglia. Deliberazione 7 ottobre 2011, n. 87.

Lo straordinario elettorale effettuato in occasione del rinnovo del consiglio comunale è una spesa che rimane per intero a carico del bilancio comunale e dovendo essere finanziata con le risorse libere a disposizione dell'ente, deve essere computata nel volume di spesa del personale.

Omissis.

Con la nota in epigrafe indicata il sindaco del Comune di ... richiede il parere di questa Sezione in ordine alla tipologia di spese di personale che possono essere escluse dalla determinazione della relativa spesa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 557, della legge 296/2006.

In particolare il Comune chiede se possano o meno essere scomutate le spese per lavoro straordinario del personale impegnato nelle operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale.

Omissis.

Premesso quanto sopra il Comune chiede se sia possibile escludere dal calcolo del limite di spesa di cui all'art. 1, comma 557 della legge 296/06 le spese per lavoro straordinario di personale direttamente impiegato nell'attività elettorale in occasione di elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale.

Omissis.

Alla luce di quanto precede, nel solco di un consolidato orientamento interpretativo, il Collegio ritiene che la questione relativa alla computabilità tra le spese del personale di quelle per il lavoro straordinario del personale direttamente impiegato nelle attività elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale afferisce alla materia della contabilità pubblica, in quanto rilevante ai fini del rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557 della legge 296/06.

Omissis.

In base alle tabelle contenute nelle linee guida ai fini delle relazioni degli organi di revisione economico-finanziaria sui bilanci preventivi e consuntivi approvate della Sezione Autonomie della Corte possono essere escluse, per quanto di interesse in questa sede, le sole spese per le attività elettorali con rimborso a carico del Ministero dell'Interno ovvero della Regione o della Provincia.

Il Comune, tuttavia, ritiene siffatta interpretazione troppo restrittiva poiché si dovrebbero escludere anche le spese per il rinnovo del Consiglio Comunale che rimangono interamente a carico del bilancio comunale, in quanto non rimborsate da altri enti.

Omissis.

Dall'esame della giurisprudenza della Sezione Autonomie e delle Sezioni regionali di controllo emerge il principio generale in base al quale possono essere escluse le spese che non alterano gli equilibri di bilancio e non incidono sulla rigidità della spesa corrente perché finanziate con risorse trasferite da altri soggetti su cui ricade, in definitiva, l'onere della relativa spesa. Tali spese, infatti, possono essere considerate per l'ente locale - dal punto di vista sostanziale - al pari delle partite di giro e conseguentemente escluse dalla verifica del limite di spesa di cui al comma 557. Vanno pertanto escluse, ad esempio, le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, le spese per il lavoro straordinario connesso ad attività elettorali con rimborso a carico del Ministero dell'Interno o della regione e della provincia, le spese per il personale trasferito dalle regioni per l'esercizio di funzioni delegate o trasferite nei limiti delle risorse assegnate, le spese per personale comandato per il quale è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici, le spese per personale utilizzato in convenzione.

Per le medesime ragioni la giurisprudenza della Corte esclude le spese che si autoalimentano in corrispondenza di specifiche voci di entrata a destinazione vincolata quali ad esempio gli incentivi per il recupero ICI, i diritti di rogito spettanti al segretario comunale, gli incentivi per la progettazione interna (Deliberazione della Sezione Autonomie n. 16/SEZAUT/2009 del 9 novembre 2009), nonché le spese per l'assunzione di personale stagionale finanziato con quote di proventi per violazione al Codice della strada.

Con riguardo al caso concernente lo straordinario elettorale effettuato in occasione del rinnovo del consiglio comunale il Collegio ritiene, invece, che non possa procedersi allo scomputo della relativa spesa dal calcolo del limite di cui al comma 557.

Infatti, la spesa in parola non è rimborsata dal Ministero dell'Interno (o da altri enti territoriali sovracomunali) e non è assistita da una specifica voce di entrata con vincolo di destinazione. Essa pertanto, rimanendo per intero a carico del bilancio comunale e dovendo essere finanziata con le risorse libere a disposizione dell'ente, deve essere computata nel volume di spesa del personale.

In senso conforme si è già pronunciata la Sezione Regionale Lombardia con deliberazione n. 811/PAR/2009 del 13 ottobre 2009.

Infine anche la circolare n. 9/2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (interpretativa delle disposizioni dell'art 1, commi da 198 a 206, della legge n. 266/2005 che dettavano disposizioni analoghe a quelle in commento) escludeva, tra le altre, "le spese per il lavoro straordinario ed altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale, per cui è previsto il rimborso da parte del Ministero degli Interni".

L'obbligatorietà della spesa (connessa allo svolgimento delle operazioni elettorali) non può costituire una valida argomentazione per una diversa soluzione al quesito in oggetto.

Omissis.

Al contrario, le spese per straordinario elettorale hanno carattere una tantum poiché, solitamente, si verificano con cadenza quinquennale.

Pertanto un'efficace programmazione della spesa del personale deve prevedere opportune "compensazioni" che consentano di assicurare il rispetto dell'obbligo di riduzione di spesa rispetto all'esercizio precedente. Tali misure compensative, da realizzare nell'ambito dell'autonomia propria di ogni ente, potranno ad esempio consistere nel contenimento della dinamica occupazionale, nella razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratiche ovvero nel contenimento della spesa per la contrattazione decentrata destinata ad altre finalità.

Omissis.